

Vigilanza bancaria e finanziaria

Documento per la consultazione

APPLICAZIONE IN ITALIA DELLA DIRETTIVA 2013/36/UE

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA:

DISPOSIZIONI PER LE BANCHE

Il documento illustra un nuovo capitolo della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche) volto a recepire nella regolamentazione italiana l'art. 89 della direttiva 2013/36/UE (CRD4), che impone specifici obblighi di disclosure ripartiti per Paese di operatività in capo a banche e sim (enti).

Esso, inoltre, contiene un aggiornamento delle disposizioni di vigilanza per le banche in materia di Comunicazioni alla Banca d'Italia da parte del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che, a esito della consultazione, confluiranno nella Circolare n. 285.

Tenuto conto della limitatezza dei margini di discrezionalità offerti dalla disciplina europea per il recepimento delle disposizioni contenute nel citato articolo della direttiva e considerato che si tratta di informazioni già in possesso degli enti, non è stata condotta l'analisi d'impatto della regolamentazione. Valutato altresì che l'aggiornamento delle disposizioni banche in materia di comunicazioni alla Banca d'Italia attiene a mero allineamento alla normativa primaria (TUB), la durata della consultazione è abbreviata.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, all'indirizzo di posta elettronica SERVIZIO.RAM.REGOLAMENTAZIONE2@bancaditalia.it; in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Regolamentazione 2, via Nazionale 91, 00184 ROMA.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Generiche indicazioni di riservatezza non saranno considerate una richiesta di non divulgare i commenti.

Maggio 2014

1. Informativa al pubblico Stato per Stato

Il capitolo recepisce nell'ordinamento italiano la disciplina relativa al *country-by-country reporting* contenuta nell'art. 89 della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Scopo di tale norma è quello di garantire una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle banche e delle SIM, e in particolare agli utili realizzati, alle imposte pagate e ai contributi pubblici ricevuti. Gli obblighi di pubblicazione previsti dalla presente norma, da adempiere per singolo Paese ove le banche e le SIM sono insediate, vengono considerati un elemento importante della responsabilità sociale di tali enti nei confronti del pubblico.

In particolare, a partire del 1° gennaio 2015, agli enti è richiesto di pubblicare, annualmente e specificamente per Stato di insediamento (UE o paese terzo) in cui sono presenti, le seguenti informazioni: a) denominazione, natura delle attività e località geografica; b) fatturato; c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno; d) utile o perdita prima delle imposte; e) imposte sull'utile o sulla perdita; f) contributi pubblici ricevuti.

Esse devono essere rappresentate secondo il formato e i criteri previsti nell'Allegato A delle disposizioni allegate.

Tali informazioni andranno pubblicate in allegato al bilancio d'impresa ovvero al bilancio consolidato.

L'art. 89, par. 2, CRD IV prevede un periodo transitorio, che decorre dal 1° luglio 2014, durante il quale le Autorità nazionali dovranno richiedere agli enti la pubblicazione di alcune delle informazioni suindicate. In particolare, dovranno essere rese pubbliche le informazioni relative ai punti a), b) e c).

Sul punto, le banche e le SIM sono invitate a pubblicare il set informativo, a partire dalla data su indicata, in allegato al bilancio d'impresa ovvero al bilancio consolidato, secondo le modalità previste nell'allegato A delle disposizioni.

Si richiamano i seguenti ulteriori obblighi informativi:

1. **tutti gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale autorizzati nell'Unione (*Global Systemically Important Institutions*), individuati a livello internazionale, sono tenuti a presentare autonomamente, entro il 1° luglio 2014, alla Commissione in forma riservata le informazioni relative a: d) utile o perdita prima delle imposte; e) imposte sull'utile o sulla perdita; f) contributi pubblici ricevuti (art. 89, par. 3 CRD IV);**

2. le banche e le SIM sono tenute a pubblicare, nell'ambito della relazione sulla gestione, l'indicatore relativo al rendimento delle attività (cd. *Public Disclosure of Return on Assets*), calcolato come rapporto tra gli utili netti (1) e il totale di bilancio (art. 90 CRD IV).

¹ Per quanto attiene al bilancio individuale le voci sono "Totale dell'attivo" e la 290 "Utile (Perdita) di esercizio" di cui alla Circolare n. 262. Per quanto attiene al bilancio consolidato le voci sono "Totale dell'attivo" e la 320 "Utile (Perdita) d'esercizio" di cui alla Circolare n. 262.

Per quanto riguarda le SIM, si fa presente sin d'ora che le disposizioni in materia di *country by country reporting* che saranno inserite nel “regolamento SIM”, in corso di predisposizione (cfr. comunicazione al sistema del 31.3.2014) (2), ricalcheranno quelle emanate per le banche. Nelle more dell'adeguamento delle citate disposizioni, le SIM si atterranno al disposto normativo ora previsto per le banche.

2. Comunicazioni alla Banca d'Italia.

Gli interventi di aggiornamento effettuati sul capitolo attualmente inserito nel Titolo IV, Capitolo 11, della Circolare n. 229 hanno riguardato l'inserimento dell'obbligo, in capo alle banche, di trasmettere alla Banca d'Italia le informazioni relative al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di cui all'art. 51, comma 1-bis TUB. Ciò tenuto conto del rilievo che rivestono tali informazioni ai fini di vigilanza.

Al termine della consultazione tali norme confluiranno nella Circolare n. 285 (Disposizioni di vigilanza per le banche).

² Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 3, marzo 2014.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico Stato per Stato

TITOLO III

Capitolo 2

INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO (*COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING*)

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico Stato per Stato

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

TITOLO III - Capitolo 2

**INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO
(COUNTRY-BY-COUNTRY REPORTING)**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell'Unione Europea nel settore finanziario, la CRD IV introduce obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti le attività delle banche, e in particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed eventuali contributi pubblici ricevuti, suddivisi per singolo paese ove le banche sono insediate. Tali obblighi sono da considerare un elemento importante della responsabilità sociale delle banche nei confronti del pubblico.

Le banche assicurano la completezza, la correttezza e la veridicità delle informazioni pubblicate, segnalando tempestivamente alla Banca d'Italia tutte le situazioni di impedimento o di ostacolo alla pubblicazione delle informazioni previste dalla presente normativa.

A tal fine esse pongono in atto tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire l'affidabilità dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

artt. 53 e 67, concernenti i provvedimenti di carattere generale e particolare adottabili dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e dei gruppi bancari.

Viene inoltre in rilievo:

— la CRD IV, in particolare l'art. 89.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico Stato per Stato

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- su base individuale, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario (1) e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie;
- su base consolidata:
 - a. alle capogruppo di gruppi bancari;
 - b. alle imprese di riferimento.

(1) Le disposizioni si applicano, tuttavia, alle banche italiane se escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 19 CRR.

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico Stato per Stato

Sezione II – Requisiti dell’informativa

SEZIONE II

REQUISITI DELL’INFORMATIVA

1. Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni

Le banche e i gruppi bancari pubblicano, annualmente, e con riferimento a ciascuno Stato ove sono insediati, le informazioni elencate nell’art. 89 CRD IV. Esse hanno carattere quantitativo e qualitativo e devono essere rappresentate secondo il formato e i criteri previsti nell’Allegato A del presente Capitolo.

Le informazioni sono pubblicate, di norma, in allegato al bilancio d’impresa o, per le banche appartenenti ad un gruppo, al bilancio consolidato.

Le banche commisurano il grado di dettaglio delle singole informazioni pubblicate alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività da esse svolta nei diversi paesi in cui sono insediate.

Le informazioni pubblicate devono essere predisposte sulla base degli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. Organizzazione e controlli

Le banche adottano presidi organizzativi idonei a garantire la conformità degli adempimenti informativi con la presente disciplina; la valutazione e la verifica della qualità delle informazioni sono rimesse all’autonomia degli organi aziendali. Le soluzioni adottate vanno inquadrate nel sistema dei controlli interni della banca.

Le scelte operate dalle banche sono approvate dall’organo con funzione di supervisione strategica. Spetta all’organo con funzione di gestione adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti; all’organo con funzione di controllo compete la verifica dell’adeguatezza delle procedure adottate.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico Stato per Stato

Sezione II – Requisiti dell’informativa

Allegato A

INFORMATIVA STATO PER STATO

| Informazioni/Area geografica | | Paese 1 | Paese 2 | | Paese n |
|------------------------------|--|---------|---------|------|---------|
| a) | Denominazione delle società insediate e natura dell’attività | | | | |
| b) | Fatturato | | | | |
| c) | Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno | | | | |
| d) | Utile o perdita prima delle imposte | | | | |
| e) | Imposte sull’utile o sulla perdita | | | | |
| f) | Contributi pubblici ricevuti | | | | |
| | | | | | |

Fermo restando che rientra nella facoltà di ogni singola banca o gruppo bancario descrivere nella maniera ritenuta più appropriata il genere di attività svolta, per descrivere la “natura dell’attività” può essere presa a riferimento la Tabella 2 di cui all’art. 317, par. 4 CRR, opportunamente integrata laddove la tabella in questione non risulti esaustiva rispetto all’operatività dell’intermediario.

Per “Fatturato” è da intendersi il margine di intermediazione di cui alla voce 120 del conto economico e del conto economico consolidato (cfr. la Circolare n. 262);

Per “Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno” è inteso il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno.

Per “Utile o perdita prima delle imposte” è da intendersi la somma della voci 250 e 280 (quest’ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alla Circolare n. 262 (1).

Per “Imposte sull’utile o sulla perdita” sono da intendersi la somma delle imposte di cui alla voce 260 del conto economico di cui alla Circolare n. 262 e delle imposte sul reddito relative ai gruppi di attività in via di dismissione (2).

(1) Per quanto attiene al bilancio consolidato le voci sono rispettivamente la 280 e la 310 (quest’ultima al lordo delle imposte) del conto economico di cui alla Circolare n. 262.

(2) Per quanto attiene al bilancio consolidato si fa riferimento alla voce 290 del conto economico di cui alla Circolare n. 262.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Prima – Recepimento in Italia della direttiva CRD IV

Titolo III – Processo di controllo prudenziale

Capitolo 2 – Informativa al pubblico Stato per Stato

Sezione II – Requisiti dell’informativa

Nella voce “Contributi pubblici ricevuti” devono essere indicati i contributi ricevuti direttamente dalle amministrazioni pubbliche. Tale voce non include le operazioni poste in essere dalle banche centrali per finalità di stabilità finanziaria oppure le operazioni aventi l’obiettivo di facilitare il meccanismo di trasmissione della politica monetaria.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 2 – Comunicazioni alla Banca d'Italia

PARTE III

Capitolo 2

COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Capitolo 2 - **COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA**

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'art. 52 TUB reca disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione e di segnalazione alla Banca d'Italia per i soggetti ivi indicati quando nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza di irregolarità o violazioni normative.

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della banca. L'ordinamento affida compiti di controllo al collegio sindacale, nel sistema tradizionale, al consiglio di sorveglianza, in quello dualistico, e al comitato per il controllo sulla gestione, in quello monistico.

Per l'importanza che detti compiti rivestono a fini di vigilanza, il TUB ha predisposto un meccanismo di collegamento funzionale con l'autorità di vigilanza: l'organo con funzione di controllo deve informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Doveri di comunicazione sono anche previsti a carico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'art. 51, comma 1-*bis* TUB, dispone che le banche forniscano alla Banca d'Italia informazioni riguardanti il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

La Banca d'Italia ritiene le informazioni acquisite ai sensi degli articoli sopra citati di particolare rilievo nell'esercizio dell'azione di vigilanza: tali informazioni consentono all'organo di vigilanza di verificare l'osservanza delle disposizioni normative e di accrescere il complesso informativo necessario per valutare la situazione dell'intermediario bancario, fermi restando gli eventuali obblighi di comunicazione ad altre autorità.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 51, comma 1-*bis*, che dispone obblighi informativi riguardanti il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- art. 51, comma 1-*ter*, il quale dispone che la Banca d'Italia stabilisca modalità e termini per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-*bis*;

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 2 – Comunicazioni alla Banca d'Italia

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- art. 52, il quale disciplina le comunicazioni alla Banca d'Italia del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- art. 61, comma 5, che dispone l'applicazione dell'art. 52 alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo di gruppi bancari.

Viene inoltre in rilievo:

- la CRD IV, in particolare l'art. 63.

3. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia;
- su base consolidata:
 - a. alle capogruppo di gruppi bancari,
 - b. alle imprese di riferimento;
- ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- ai soggetti che esercitano i compiti dell'organo con funzioni di controllo presso le società che controllano banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB.

SEZIONE II

COMUNICAZIONI

1. Comunicazioni dell'organo con funzione di controllo

L'organo con funzione di controllo informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività (art. 52, comma 1, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB (art. 52, comma 3, TUB) (1).

L'art. 61, comma 5, TUB prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni dell'organo con funzione di controllo alle società finanziarie e alle società di partecipazione finanziaria mista capogruppo. In tal caso l'attività di controllo e i relativi obblighi di comunicazione riguardano le materie sulle quali la capogruppo esercita la propria attività di direzione e di coordinamento nei confronti delle società del gruppo.

2. Comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti

I soggetti incaricati della revisione legale dei conti comunicano senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e consolidato (art. 52, comma 2, e 61, comma 5, TUB). La medesima previsione si applica anche nei confronti dei soggetti che esercitano gli stessi compiti presso le società che controllano le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'art. 23 TUB (art. 52, comma 3, TUB) (2).

La Banca d'Italia può richiedere a tali soggetti dati o documenti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

3. Comunicazioni relative ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti

Considerata la rilevanza del ruolo svolto dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le banche comunicano alla Banca d'Italia tempestivamente, e in ogni caso non oltre 30 giorni, tutte le informazioni relative a: a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) la risoluzione consensuale del mandato; d) la revoca dell'incarico di revisore legale dei

(1) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 del TUF impone all'organo con funzioni di controllo i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

(2) Limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento, l'art. 8 del TUF impone ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti i medesimi obblighi informativi nei confronti anche della CONSOB.

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

Parte Terza – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale

Capitolo 2 – Comunicazioni alla Banca d'Italia

Sezione II – Comunicazioni

conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno determinata (art. 51, comma 1-*bis*, TUB).